

soggiunge che « è disponibile soltanto a titolo gratuito, in caso che si tratti di fare una donazione a favore di eredi legittimi ». Questa è una deroga, non una deroga all'istituto !

PRESIDENTE. No, onorevole Giuffrida. La deroga di cui si parla non è al comma primo dell'articolo 1562, ma a quello relativo al divieto della subenfiteusi; infatti il n. 3° dell'articolo in discussione è formulato così: « è vietata la sub-concessione enfiteutica sotto pena di nullità di pieno diritto del contratto e di decadenza della concessione », affermazione che è anche ultronea, perchè non fa che riprodurre l'articolo 1562 del Codice civile.

Poi nella seconda parte fa una deroga:

« È ammessa tuttavia la sub-concessione, a titolo gratuito, a favore di eredi legittimi ».

La prima parte, a mio modestissimo avviso, non doveva essere configurata, perchè non fa che ripetere il divieto del Codice civile.

Dovrebbe essere soltanto configurata la deroga che l'articolo 23 di questa legge vuol fare all'articolo 1562, e allora bisognerebbe dire: « è ammessa la sub-concessione o la cessione (è una questione di forma, su cui la Camera si potrà pronunziare) a favore dei successori legittimi e a favore delle singole cooperative da parte dei consorzi o delle federazioni di cooperative ».

Questo è il concetto del numero 3 dell'articolo in discussione.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Non entro in questa disquisizione giuridica, perchè è un affare molto difficile. Io invece richiamo l'attenzione della Camera al caso pratico, per cui si è ammessa l'enfiteusi. Il caso pratico è quello dell'articolo 8 già noto:

« Su domanda del proprietario e con l'approvazione della Commissione provinciale delle terre si può far luogo invece che alla espropriazione, alla concessione in enfiteusi a favore del richiedente le espropriazioni dei terreni ecc. ».

I richiedenti furono anche specificati per la loro natura e per la loro condizione all'articolo 3 quindi qui non si deve dire altro che questo: che gli enti espropriandi avranno lo stesso diritto che avrebbero i proprietari il giorno che volessero concedere i fondi, a loro assegnati. Se si tratta di un'enfiteusi, demandare al regolamento o all'opera di

coordinazione che si dovrà fare ultimata la discussione la precisa dizione di un tal concetto, sta bene.

Ma se diversa è l'intenzione della Camera è evidente che non si può demandare al regolamento cose che sono sostanziali.

DRAGO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, relatore. Onorevole Presidente, noi ci stiamo addentrando in una discussione giuridica assolutamente fuori di luogo, ed eccessiva.

Il Codice civile regola tutta la materia di diritto privato: qui c'è una materia d'interesse sociale che va regolata.

Nell'interesse sociale si crede opportuno di dare il contratto ad enfiteusi anche a favore di istituzioni di enti pubblici o semi-pubblici, partecipanze, successioni agrarie, eccetera, eccetera. È logico, che, come propone l'onorevole Canevari si estenda il trapasso anche ad altri enti analoghi.

Ora il comma terzo dell'emendamento proposto dall'onorevole Canevari non ha altro significato di questo: che a similitudine di quanto avviene tra il testatore e i propri eredi si possa fare il trapasso fra una cooperativa e l'altra, purchè, beninteso, non ci sia fine di speculazione in questo trapasso.

Questo è il significato dell'emendamento, non è vero onorevole Canevari? Mantenere quelle finalità collettivistiche che colle disposizioni del Codice civile non si potrebbero raggiungere.

Ora mi pare che la formula proposta dall'onorevole Canevari, o meglio quella detta dall'onorevole presidente che è più semplice sia accettabile più di tutte, e cioè che la sub-concessione sia sempre ammessa a titolo gratuito pagando il canone, magari aumentato delle spese generali, a favore dei successibili ed a favore di altro ente analogo o altri enti analoghi che rientrino nel comma f) dell'articolo 6.

È bene che ciò sia richiamato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, consente che la prima parte del n. 3 sia tolta? Cioè: è vietata la sub-concessione?

PUCCI DI BENISICHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI DI BENISICHI. Credo che dopo le parole del Presidente la questione debba essere considerata diversamente. Si fa confusione fra cessione e sub-concessione. Non si deve parlare di concessione, ma di ces-